



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017¹ sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile o a un trimestre civile per gli altri impianti.

Art. 5 cpv. 4 lett. c

4 I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi:

c. *Abrogato*

Art. 9c Disposizioni transitorie della modifica del...

¹ Per i consumatori finali che non dispongono ancora di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a dell'ordinanza del 14 marzo 2008² sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) il consumo elettrico dei singoli trimestri deve essere determinato sulla base dei profili di carico standard. L'impresa soggetta all'obbligo di etichettatura deve presentare, su richiesta, all'organo di esecuzione e ai propri consumatori finali il profilo di carico standard utilizzato.

² Per gli impianti che non dispongono ancora di una procedura automatica per la trasmissione dei dati di misurazione, i dati di produzione possono continuare a essere rilevati annualmente. Tali dati devono essere trasmessi all'organo di esecuzione al più

¹ RS 730.010.1

² RS 734.71

tardi entro la fine di febbraio dell'anno successivo. Ai fini dell'etichettatura le quantità di elettricità prodotta devono essere distribuite uniformemente su tutti e quattro i trimestri.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità

N. 2.1

- 2.1 L'etichettatura deve essere eseguita separatamente per ogni trimestre civile. Per l'elettricità fornita in un determinato trimestre sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale trimestre civile.

N. 2.2

- 2.2 *Abrogato*

N. 2.3

- 2.3 L'etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3.

III

La presente ordinanza entra in vigore il...

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

Simonetta Sommaruga